



Documento di seduta

A9-0002/2024

11.1.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione

(COM(2023)0395 – C9-0309/2023 – 2023/0272(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Marlene Mortler

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	16
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	17
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione (COM(2023)0395 – C9-0309/2023 – 2023/0272(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0395),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0309/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2023¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0002/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il mercurio è una sostanza chimica che desta preoccupazione a livello mondiale, data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta che vi è stato introdotto dall'uomo e la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi. Il mercurio ha anche effetti negativi significativi sulla salute umana e viene trasmesso dalla madre ai figli attraverso la placenta o l'allattamento al seno. L'inquinamento da mercurio nell'ambiente può derivare da attività antropogeniche, tra cui una gestione insufficiente dei rifiuti di mercurio, la cremazione o un'applicazione inadeguata dei separatori obbligatori negli studi dentistici.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Data la disponibilità di queste alternative è opportuno vietare l'uso dell'amalgama dentale per le cure dentarie dell'intera popolazione, pur mantenendo la possibilità di utilizzarlo per i pazienti con esigenze mediche specifiche. Per evitare che l'amalgama dentale, vietato sul mercato dell'Unione, sia fabbricato per essere esportato fuori dall'Unione, è necessario vietarne la fabbricazione e l'esportazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 10 del regolamento

(4) Data la disponibilità di queste alternative, ***l'accessibilità economica di materiali alternativi e l'attuale transizione verso otturazioni senza mercurio in atto in molti Stati membri***, è opportuno vietare l'uso dell'amalgama dentale per le cure dentarie dell'intera popolazione, pur mantenendo la possibilità di utilizzarlo per i pazienti con esigenze mediche specifiche. ***La transizione verso alternative prive di mercurio per le otturazioni dentarie è già in fase avanzata in molti Stati membri, il che dimostra la fattibilità e la necessità di***

(UE) 2017/852.

tale divieto quale modo efficace sotto il profilo dei costi per prevenire un ulteriore inquinamento da mercurio. Per evitare che l'amalgama dentale, vietato sul mercato dell'Unione, sia fabbricato per essere esportato fuori dall'Unione, è necessario vietarne la fabbricazione e l'esportazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/852.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I crematori sono una fonte significativa di emissioni di mercurio nell'atmosfera e, anche con l'eliminazione graduale dell'amalgama dentale, i crematori continueranno a contribuire all'inquinamento da mercurio dell'aria, dell'acqua e del suolo. È necessario raccogliere informazioni sulle misure attuate negli Stati membri ed elaborare orientamenti per i crematori, al fine di attuare un'adeguata prevenzione dell'inquinamento e mitigare l'impatto sull'ambiente e la salute umana.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ vieta l'immissione sul mercato dell'Unione e l'importazione nell'Unione di determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti mercurio. L'allegato III di tale

(5) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ vieta l'immissione sul mercato dell'Unione e l'importazione nell'Unione di determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti mercurio. L'allegato III di tale

direttiva elenca, tra l'altro, alcune lampade con aggiunta di mercurio esentate da tale divieto fino alle date ivi specificate. Tale esenzione è già scaduta il 13 aprile 2016 per le lampade non lineari a fosfori alofosfati **e scadrà il 24 febbraio 2023 o il 24 febbraio 2027** per determinate lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti lineari **e lampade al vapore di sodio ad alta pressione** per usi generali di illuminazione, **nonché per determinate** lampade fluorescenti non lineari a trifosfori. Inoltre, alcune lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione sono elencate per un futuro divieto nella decisione MC-4/3 adottata in occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022⁴⁵. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio⁴⁶. Poiché alcune di tali lampade non sono attualmente contemplate dall'allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852, per motivi di coerenza è opportuno inserirle in detto allegato al fine di vietarne la fabbricazione e l'esportazione a decorrere dalle date **in linea con l'allegato III** della direttiva 2011/65/UE e dalle date più ambiziose incluse nella decisione MC-4/3.

direttiva elenca, tra l'altro, alcune lampade con aggiunta di mercurio esentate da tale divieto fino alle date ivi specificate. Tale esenzione è già scaduta il 13 aprile 2016 per le lampade non lineari a fosfori alofosfati, il 24 febbraio 2023 per determinate lampade fluorescenti compatte **e il 24 agosto 2023 per le** lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione. **Per le** lampade fluorescenti non lineari a trifosfori, **l'esenzione scade il 24 febbraio 2025. L'esenzione per la maggior parte delle lampade al vapore di sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione con un indice di colorazione migliorato è scaduta il 24 febbraio 2023, mentre per le altre lampade nonché per altre lampade al vapore di sodio ad alta pressione per usi generali di illuminazione l'esenzione scadrà il 24 febbraio 2025.** Inoltre, alcune lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione sono elencate per un futuro divieto nella decisione MC-4/3 adottata in occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022⁴⁵. L'Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio⁴⁶. Poiché **è opportuno vietare l'esportazione dall'Unione delle restanti lampade con aggiunta di mercurio il prima possibile, e** alcune di tali lampade non sono attualmente contemplate dall'allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852, per motivi di coerenza è opportuno inserirle in detto allegato al fine di vietarne la fabbricazione e l'esportazione a decorrere dalle date **specificate nell'allegato III** della direttiva 2011/65/UE e dalle date più ambiziose incluse nella decisione MC-4/3. **Inoltre, è possibile ottenere notevoli benefici collaterali eliminando gradualmente l'esportazione di lampade con aggiunta di mercurio il prima possibile, dato che le alternative prive di mercurio sono più efficienti sotto il profilo energetico e pertanto**

impedirebbero il rilascio di tonnellate di emissioni di CO₂.

⁴⁴ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

⁴⁵ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78).

⁴⁶ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione.

⁴⁴ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

⁴⁵ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78).

⁴⁶ Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Alla luce degli effetti nocivi del mercurio e dei suoi composti sulla salute umana e sull'ambiente, l'esposizione e le emissioni dovrebbero essere ulteriormente e quanto più possibile ridotte al minimo. Recenti relazioni indicano che imprese europee fabbricano ed esportano composti di mercurio utilizzati per usi non consentiti, in particolare nei cosmetici. La Commissione dovrebbe pertanto riferire

in merito all'attuazione e all'applicazione della convenzione di Minamata, in particolare per quanto riguarda l'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei cosmetici e la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di mercurio e di composti del mercurio per usi non consentiti. La Commissione dovrebbe valutare ulteriormente gli usi residui del mercurio, ad esempio nella porosimetria, nei fari marittimi e nei vaccini, nonché la necessità di modificare l'elenco delle grandi fonti di rifiuti e, se del caso, proporre misure per eliminare gradualmente tali usi e disciplinare la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione a tali fini.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Data la mancanza di sistemi di raccolta adeguati per i prodotti con aggiunta di mercurio nei rifiuti non elettronici ed elettronici, dalle discariche e dagli inceneritori di rifiuti continuano a provenire emissioni secondarie di mercurio, il che evidenzia la necessità di raccogliere tali prodotti separatamente e in modo ecologico.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1– punto 1 – lettera a Regolamento (UE) 2017/852 Articolo 10 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

"2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dentarie di alcun

"2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dentarie di alcun

soggetto della popolazione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.";

soggetto della popolazione, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente *debitamente motivate*.";

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/852

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 11 è aggiunto il comma seguente:

"I prodotti con aggiunta di mercurio che sono ancora in circolazione e non possono più essere utilizzati sono da considerarsi rifiuti e sono raccolti separatamente e in modo ecologicamente corretto."

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/852

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Entro il 31 giugno 2024, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure previste e attuate per ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio provenienti dai crematori.

La Commissione rende disponibili al pubblico i dati sulle misure comunicate dagli Stati membri conformemente al primo comma."

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/852

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio provenienti dai crematori sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3 bis, e, se del caso, dei progetti di linee guida sulle tecnologie di riduzione per controllare e ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio provenienti dai crematori, tenendo conto delle linee guida esistenti."

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2017/852

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) all'articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la fattibilità di revocare, entro il 2030, le esenzioni per l'uso dell'amalgama dentale di cui all'articolo 10. La relazione illustra inoltre l'impatto sulla salute dei pazienti in generale e dei pazienti dipendenti da otturazioni in amalgama."

La Commissione, se del caso, propone

misure unitamente alla relazione di cui al primo comma.

Entro al più tardi il 31 dicembre 2026 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito:

- a) all'attuazione e all'esecuzione della convenzione, anche per quanto riguarda l'eliminazione graduale del mercurio nei cosmetici entro il 2025 ad opera delle parti della convenzione e il controllo e l'eliminazione della fabbricazione, dell'importazione e dell'esportazione di composti del mercurio per pratiche illegali nell'Unione e a livello mondiale;*
- b) alla necessità di eliminare gradualmente gli usi residui del mercurio, ad esempio nei fari marittimi e nella porosimetria;*
- c) alla necessità di ampliare l'elenco delle fonti di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.*

Unitamente alla relazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, la Commissione propone, se del caso, misure come ad esempio una revisione del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e restrizioni delle esportazioni di cloruro azanide di mercurio (HgNH₂Cl).

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).";

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2017/852
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che accompagna le sue relazioni di cui **ai paragrafi 1 e 2.**

(1 quinquies) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che accompagna le sue relazioni di cui **al presente articolo.**"

(02017R0852)

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Allegato – punto 2

Regolamento (UE) 2017/852

Allegato II – parte A – voce 4 bis

<i>Testo della Commissione</i>	
"4 bis. Lampade a trifosfori per usi generali di illuminazione non incluse nella voce 4, lettera a).	31.12.2027
<i>Emendamento</i>	
"4 bis. Lampade a trifosfori per usi generali di illuminazione non incluse nella voce 4, lettera a).	31.12.2025

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Allegato – punto 2

Regolamento (UE) 2017/852

Allegato II – parte A – voce 4 quater

<i>Testo della Commissione</i>	
4 quater. Lampade non lineari a trifosfori.	31.12.2027
<i>Emendamento</i>	
4 quater. Lampade non lineari a trifosfori.	31.12.2025

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato – punto 3

Regolamento (UE) 2017/852

Allegato II – parte A – voce 5 bis

<i>Testo della Commissione</i>	
5 bis. Lampade al vapore di sodio ad alta pressione (HPS) per usi generali di illuminazione	31.12.2025
<i>Emendamento</i>	
5 bis. Lampade al vapore di sodio ad alta pressione (HPS) per usi generali di illuminazione <i>con:</i> <i>a) $P \leq 105 W$ superiore a 16 mg di mercurio;</i> <i>b) $105 W < P \leq 155 W$ superiore a 20 mg di mercurio;</i> <i>c) $P > 155 W$ superiore a 25 mg di mercurio.</i>	31.12.2025

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Bundeszahnärztekammer
European Network for Environmental Medicine

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione
Riferimenti	COM(2023)0395 – C9-0309/2023 – 2023/0272(COD)
Presentazione della proposta al PE	14.7.2023
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 11.9.2023
Relatori Nomina	Marlene Mortler 23.8.2023
Esame in commissione	20.11.2023
Approvazione	11.1.2024
Esito della votazione finale	+: 70 -: 3 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Nathalie Colin-Oesterlé, Corina Crețu, Maria Angela Danzi, Esther de Lange, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Malte Gallée, Gianna Gancia, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Marina Measure, Tilly Metz, Silvia Modig, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyraki, Nils Torvalds, Edina Tóth, Alexandr Vondra, Emma Wiesner
Supplenti presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Catherine Chabaud, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Radan Kanev, Ska Keller, Danilo Oscar Lancini, Marisa Matias, Max Orville, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Róza Thun und Hohenstein, Nikolaj Villumsen
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Tom Berendsen, Lars Patrick Berg, Marie Dauchy, Andrius Kubilius, Karen Melchior, Andželika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa, Markus Pieper, René Repasi, Raffaele Stancanelli, François Thiollet, Johan Van Overtveldt, Lucia Vuolo, Bernhard Zimniok, Carlos Zorrinho
Deposito	12.1.2024

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

70	+
ECR	Mazaly Aguilar, Andželika Anna Mozdżanowska, Robert Roos
ID	Gianna Gancia, Danilo Oscar Lancini, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Maria Angela Danzi, Edina Tóth
PPE	Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Nathalie Colin-Oesterlé, Jens Gieseke, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Andrius Kubilius, Esther de Lange, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Markus Pieper, Jessica Polfjärd, Laurence Sailliet, Maria Spyraiki, Lucia Vuolo
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsik, Jan Huitema, Karen Melchior, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Róza Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Emma Wiesner
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Delara Burkhardt, Christophe Clergeau, Corina Crețu, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Nicolás González Casares, Javi López, César Luena, Nikos Papandreou, René Repasi, Sándor Rónai, Carlos Zorrinho
The Left	Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Marisa Matias, Marina Mesure, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, François Thiollet

3	-
ID	Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Marie Dauchy

7	0
ECR	Lars Patrick Berg, Teuvo Hakkarainen, Raffaele Stancanelli, Johan Van Overtveldt, Alexandr Vondra
ID	Bernhard Zimniok
NI	Ivan Vilibor Sinčić

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti